

**N.872/11 REG.PROV.COLL.**

**N.03608/2005 REG. RIC.**

**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**  
**ha pronunciato la presente**

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3608 del 2005, proposto dalla signora \*\*\*\*\*  
rappresentata e difesa dall'avv. Rosalia Pacifico, con domicilio eletto presso \*\*\*\*\* in Roma,  
via \*\*\*\*\*;

**contro**

L'Università degli Studi di Cagliari, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa  
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 227/2004, resa tra le parti,  
concernente ACCERTAMENTO DIRITTO A CONSEGUIRE INDENNITA' DI  
EQUIPARAZIONE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il consigliere di Stato Giulio Castriota  
Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Pacifico e l'avvocato dello Stato \*\*\*\*\*;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. E' impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 227 del 20  
febbraio 2004, nella parte in cui, nell'accertare il diritto della ricorrente signora \*\*\*\*\* ad  
ottenere la liquidazione della indennità spettante al personale universitario, ai sensi dell'art. 31 del  
d.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, ne ha limitato il riconoscimento, in ragione della eccezione di  
prescrizione, al quinquennio anteriore alla domanda giudiziale (proposta nel 1996).

Secondo l'assunto dell'appellante, erroneamente il primo giudice avrebbe accolto l'eccezione di  
prescrizione, senza avvedersi che soltanto con il provvedimento del 29 marzo 1993 la ricorrente  
aveva ottenuto l'inquadramento nella qualifica funzionale spettante, di tal che prima di questa data

non avrebbe potuto azionare la pretesa creditoria per ottenere l'indennità perequativa (dato che tale indennità suppone che sia determinata previamente la qualifica di appartenenza).

Lamenta inoltre l'appellante che il TAR avrebbe illegittimamente compensato le spese e gli onorari del giudizio di primo grado.

Di qui i motivi d'appello e la richiesta di accoglimento integrale del ricorso di primo grado, in parziale riforma della impugnata sentenza, e con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituita in giudizio la intimata Università degli Studi di Cagliari, per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.

All'udienza del 14 dicembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

2. L'appello è fondato.

Con l'unico motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione, giungendo a riconoscere fondata la sua pretesa creditoria limitatamente al quinquennio anteriore alla proposizione del ricorso. La censura è meritevole di condivisione.

E' principio generale (art. 2935 cod. civ.) in tema di prescrizione estintiva quello secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel caso in esame, il decreto del Rettore della Università di Cagliari, di inquadramento della odierna appellante nella terza qualifica funzionale, reca la data del 29 marzo 1993, sicché è da questa data che deve computarsi il termine prescrizionale di esercizio del diritto.

Prima di quella data, infatti, la ricorrente non avrebbe potuto richiedere la indennità perequativa, prevista dall'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in favore del personale universitario, al fine di far raggugliare il suo trattamento retributivo rispetto ai dipendenti del servizio sanitario nazionale di pari qualifica e funzioni; e ciò in quanto detta indennità suppone appunto l'accertamento preliminare della qualifica rivestita (onde operare il ragguglio con la corrispondente qualifica del personale dipendente direttamente dal servizio sanitario nazionale).

Pertanto, la pretesa creditoria della originaria ricorrente non può dirsi estinta (neppure parzialmente) per effetto della prescrizione, considerato che il ricorso di primo grado risulta notificato nell'anno 1996 e quindi - a computare dal 1993 - non oltre il termine prescrizionale di cinque anni (previsto dall'art. 2948 n. 4) cod. civ.).

In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza, alla ricorrente originaria va dunque riconosciuta integralmente (e quindi a decorrere dal 1989 la indennità perequativa già ritenuta spettante dal TAR (con un capo avverso il quale non è stato proposto appello incidentale), senza che possa trovare applicazione l'istituto della prescrizione.

3. Non può invece trovare accoglimento il motivo di gravame dedotto avverso il capo con cui la sentenza del TAR ha statuito sulle spese di lite, avuto riguardo ai margini di apprezzamento discrezionale riservati al giudice del merito nella regolazione delle spese di lite (anche nel nuovo regime di cui all'art. 26 del cod. proc. amm.) e, in ogni caso, alla non evidente irragionevolezza della scelta di far luogo alla compensazione.

Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono invece la regola della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 3608 del 2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Condanna la Università degli Studi di Cagliari al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio, liquidati in complessivi Euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**